

REGOLAMENTO (CE) N. 2258/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1998

recante misure speciali in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88 nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8 e l'articolo 29,

considerando che i problemi che caratterizzano il mercato russo dal mese di settembre hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori e che la situazione venutasi a creare ha seriamente danneggiato le possibilità di esportazione;

considerando che, viste le circostanze, è necessario, in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ⁽⁴⁾, consentire ai detentori di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, validi al 1° settembre 1998, di restituire detti titoli all'organismo di emissione al fine di ottenere lo svincolo completo della cauzione corrispondente, e questo sino

alla fine del mese di gennaio 1999 e a condizione che la Russia figuri tra le destinazioni previste in tali titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sono interamente svincolate, limitatamente ai quantitativi non esportati, le cauzioni relative ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione concernenti prodotti trasformati a base di ortofrutticoli tra le cui destinazioni previste figura la Russia, che erano validi alla data del 1° settembre 1998 e che sono stati o sono restituiti all'organismo di emissione entro il 31 gennaio 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.